

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
EX D.LGS N. 231/2001**

ARES AMBIENTE S.r.l.

Rev_6 dicembre 2024

INDICE

Rev_dicembre 2024	1
DEFINIZIONI	3
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni	5
1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	5
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ ARES AMBIENTE Srl	7
2.1 Adozione del Modello e struttura organizzativa di ARES AMBIENTE.	7
2.3 Funzione del Modello	7
2.4 Struttura del Modello: Parte Generale, Codice Etico e Protocolli	8
2.5 Modifiche e integrazioni del Modello.	9
2.6 Sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello	9
3. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	11
3.1 Identificazione dell'organismo di controllo interno	11
3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza (OdV)	11
3.3 Flusso informativo dell'OdV verso il vertice societario.	12
3.5 Il sistema di <i>Whistleblowing</i> nella disciplina del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231	13
4. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA	15
4.1 Selezione del personale	15
4.2 Formazione del personale	15
4.3 Informativa a Consulenti, Fornitori e Partner	15
4.4 Obblighi di vigilanza	15
5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	17
5.1 Principi generali	17
5.2.1. Sanzioni per i Dipendenti	18
5.2.2. Misure nei confronti dei dirigenti	18
5.3. Misure sanzionatorie in materia di <i>Whistleblowing</i>	18
6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	20
6.1 Misure nei confronti dell'Amministratore	20
6.2 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni	20
6.3 Misure nei confronti dell'OdV	20
ALLEGATO A	1
ALLEGATO B e B1	2
ALLEGATO C	3

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole parti speciali.

- **Amministratore:** l'Amministratore Unico della ARES AMBIENTE Srl
- **Aree a Rischio:** le aree di attività della ARES AMBIENTE Srl nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati
- **ARES AMBIENTE Srl:** la società ARES AMBIENTE Srl - con sede legale in Treviolo (BG) alla Via delle Betulle 25 - CAP 24048
- **CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società
- **Codice Etico:** il codice etico adottato dalla ARES AMBIENTE Srl e approvato con decisione dei soci del 30.04.2013 e successivi aggiornamenti
- **Collaboratori Esterni:** tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner e i Fornitori
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della ARES AMBIENTE Srl in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale
- **Destinatari:** gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con ARES AMBIENTE Srl, ivi compresi i dirigenti
- **D.Lgs n. 24/2023 o il Decreto Whistleblowing:** il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15.03.2023, n. 63) *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*
- **D.Lgs. 231/2001 o il Decreto:** il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni
- **Disciplina Privacy:** il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabili in Italia ivi compresi i provvedimenti del *“Garante per la Protezione dei Dati Personali”*
- **Ente/i:** entità fornite di personalità giuridica o società o associazioni, anche prive di personalità giuridica
- **Esponenti Aziendali:** amministratori, dirigenti e dipendenti della ARES AMBIENTE Srl
- **Gestore:** i soggetti, individuati dalla Società, competenti per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing, ai sensi del D.Lgs.n. 24/2023
- **Fornitori:** i fornitori di beni e servizi non professionali della ARES AMBIENTE Srl che non rientrano nella definizione di Partner e di Operatori del Settore Ambientale
- **Incaricati di un pubblico servizio:** ai sensi dell’art. 358 cod. pen. *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*
- **Linee Guida:** le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001, così come di volta in volta aggiornate
- **Modello:** il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla ARES AMBIENTE Srl ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- **Operatori del Settore Ambientale:** gli operatori del settore ambientale che costituiscono le controparti contrattuali della società nell’espletamento delle attività societarie rientranti nell’ambito delle Aree a Rischio e gli utenti dei servizi di intermediazione gestiti da ARES AMBIENTE Srl
- **Organi Sociali:** l’Amministrazione
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento
- **P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio

- **Partner:** le controparti contrattuali (che non rientrano nella definizione di Operatori del Settore Ambientali) con le quali la ARES AMBIENTE Srl addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la stessa nell'ambito delle Aree a Rischio
- **Pubblici Ufficiali:** ai sensi dell'art. 357 cod. pen. "*sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*"
- **Reati-presupposto:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti
- **Sistema di Gestione Integrato:** il sistema di gestione integrato adottato da ARES AMBIENTE al fine di definire i criteri di gestione in materia di qualità, ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori. L'adozione di un sistema di gestione integrato ha lo scopo di assicurare il pieno rispetto della legislazione vigente e della politica stabilita dall'Amministratore Unico e di perseguire il miglioramento continuo e la massima soddisfazione delle esigenze dei clienti e di tutte le parti interessate, attraverso una adeguata gestione dei processi.
- **Whistleblowing:** le segnalazioni circostanziate effettuate dalle persone specificamente individuate dall'art. 3, comma 3, del Decreto Whistleblowing, di condotte illecite inerenti "*Violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica dell'ente*" come disciplinate dall'art. 1 del medesimo tra cui quelle rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello, di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi:

- (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché
- (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto penalmente rilevante.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato consumato il reato.

Quanto alla tipologia di reati che configurano il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nel corso degli anni l'elenco dei reati cd. presupposto si è sensibilmente ampliato, fino a ricomprendere la quasi totalità dei "reati d'impresa". Per l'elenco completo dei Reati e degli Illeciti si rinvia all'Allegato A.

Il D.lgs 231/2001 (artt. 9-23) prevede a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, le seguenti sanzioni: 1. pecuniarie; 2. interdittive; 3. confisca; 4. pubblicazione della sentenza.

1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;

- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che i “*modelli di cui alla lettera a)*”, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- f) prevedere ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interne, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare adottato ai sensi del punto precedente.

È, infine, previsto che negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ ARES AMBIENTE Srl

2.1 Adozione del Modello e struttura organizzativa di ARES AMBIENTE.

ARES AMBIENTE SRL opera nel campo dell'intermediazione e del commercio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi senza detenzione svolgendo la propria attività presso la sede legale di Treviolo (BG); ARES AMBIENTE SRL, inoltre, gestisce un impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata e rifiuti organici con sede operativa in Piedimonte San Germano (FR).

Ai fini dell'applicabilità e dell'attuazione del Modello assume naturalmente rilevanza la struttura organizzativa di ARES AMBIENTE in base alla quale è possibile individuare le funzioni societarie fondamentali e le rispettive aree di competenza. Allo scopo di agevolare la comprensione di quanto previsto dal Modello e consentire una visione generale delle principali competenze e responsabilità esistenti nell'ambito della Società, si allega al presente Modello l'Organigramma aziendale relativo alla sede legale di Treviolo (allegato B) e a quella operativa di Piedimonte San Germano (allegato B1).

ARES AMBIENTE SRL - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine nonché del lavoro dei propri dipendenti - ha adottato e attuato il modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello – benché costituisca adempimento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della ARES AMBIENTE Srl, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

La presente revisione si è resa necessaria al fine di adeguare il Modello alla messa in esercizio dell'impianto di produzione di fertilizzanti organici tramite processo di compostaggio dei rifiuti organici in ingresso al sito di Piedimonte San Germano (FR).

Considerate le dimensioni e le caratteristiche produttive e organizzative, ARES AMBIENTE Srl ha deciso di affidare la funzione di "Gestore della Segnalazione" all'Organismo di Vigilanza già nominato, che – per le medesime ragioni richiamate – è stato affidato ad un unico componente (composto da soggetto in possesso dei requisiti descritti al successivo paragrafo 3.1) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2. Struttura organizzativa e sistema delle deleghe

L'assemblea dei soci nomina l'Amministratore Unico secondo le disposizioni previste dalla Statuto della Società.

All'Amministratore Unico sono conferiti i poteri ordinaria amministrazione, nonché compiti, poteri e facoltà organizzative. In particolare, l'A.U. gestisce il ciclo economico-finanziario e il flusso dei pagamenti, mantiene i rapporti con istituti di credito, assicurazioni, professionisti esterni, redige e mantiene i documenti contabili.

L'Amministratore Unico può delegare ai dirigenti, dipendenti della società, terzi compiti particolari, effettua ogni registrazione relativa alla specifica mansione e gestisce l'archiviazione dei documenti relativi alla specifica mansione.

La struttura organizzativa è definita nell'"Organigramma Aziendale: Ares Ambiente Srl – sito di Treviolo" (vd. allegato B) e nell'"Organigramma Aziendale: Ares Ambiente Srl – sito di Piedimonte San Germano" (vd. allegato B1).

2.3 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- ⇒ determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della ARES AMBIENTE Srl nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ⇒ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da ARES AMBIENTE Srl in quanto (anche nel caso in cui la medesima fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui ARES AMBIENTE Srl intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- ⇒ consentire ad ARES AMBIENTE Srl, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- ⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ la mappatura delle Aree a Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati o gli Illeciti;
- ⇒ la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- ⇒ la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- ⇒ l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- ⇒ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- ⇒ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ⇒ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- ⇒ l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- ⇒ l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

2.4 Struttura del Modello: Parte Generale, Codice Etico e Protocolli

Il presente Modello è composto da una "Parte Generale", dal "Codice Etico" e da singoli "Protocolli" predisposti per le diverse tipologie di illecito – aree a rischio, nonché dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Nella "Parte Generale" sono indicati gli elementi sintetici di riferimento e interpretazione di tutte le misure prevenzionali adottate dalla Società: è ricompresa anche la sezione sul Sistema Sanzionatorio che si integra con le altre previsioni regolamentari societarie e con il CCNL.

Il "Codice Etico" rappresenta lo strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della ARES AMBIENTE Srl allo scopo di esprimere i principi di "deontologia aziendale" che la società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti.

I "Protocolli" adottati si riferiscono alle seguenti situazioni di rischio-reato:

- Parte A – Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Parte B – Reati Societari

- Parte C – Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare
- Parte D – Reati di omicidio e lesioni colpose aggravate per la violazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro
- Parte E – Reati di riciclaggio, ricettazione, autoriciclaggio, reimpiego di beni, denaro utilità di provenienza illecita
- Parte F - Delitti informatici
- Parte G – Delitti di criminalità organizzata
- Parte H – Reati Ambientali
- Parte I – Reati tributari e in materia di accise

Si precisa che ARES AMBIENTE Srl, a seguito delle analisi effettuate, non ha ritenuto rilevanti alcune categorie di reato-presupposto, tra cui quelle:

i) in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis Decreto); ii) contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 Decreto); iii) in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 Decreto); iv) in tema di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies Decreto); v) di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies Decreto); vi) in tema di reati di terrorismo; vii) in tema di *market abuse*; viii) in tema di contrabbando; ix) contro il patrimonio culturale; x) il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

A tal fine, giova sottolineare infatti che, dopo un'attenta analisi della realtà aziendale e del suo sistema documentale, non sono state evidenziate particolari aree di rischio per la commissione dei suddetti reati e comunque i presidi già adottati e applicati dalla ARES AMBIENTE Srl sono stati ritenuti sufficienti a prevenire la commissione di tali fattispecie delittuose.

Inoltre, si evidenzia che, con particolare riferimento ai reati associativi, anche a carattere transnazionale, questi sono normalmente legati alla commissione dei reati c.d. fine (es., associazione per delinquere finalizzata alla truffa, alla corruzione, al riciclaggio, ecc.) e, quindi, sono stati mappati insieme alle fattispecie di reato ritenute rilevanti. Ciò in considerazione del fatto che qualsiasi reato è potenzialmente suscettibile di essere contestato sia al singolo che in forma associativa.

2.5 Modifiche e integrazioni del Modello.

Essendo il presente Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico della ARES AMBIENTE Srl.

È, inoltre, riconosciuta all'Amministratore Unico la possibilità di effettuare tutte le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto di mutamenti organizzativi o normativi, nonché di adottare ulteriori Parti Speciali.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura normativa, operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno anche essere presentate dall'OdV della ARES AMBIENTE Srl all'Amministratore della stessa società.

2.6 Sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello

ARES AMBIENTE, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione vigente e della politica stabilita dall'Amministratore Unico e di perseguire il miglioramento dei sistemi di gestione, ha adottato un "sistema di gestione integrato".

In particolare, il sistema di gestione di ARES AMBIENTE S.r.l. è certificato secondo:

- UNI EN ISO 9001:2015 per la gestione della qualità;
- UNI EN ISO 14001:2015 per la gestione dell'ambiente;
- UNI EN ISO 45001:2023 per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- SA 8000:2014 per la gestione di profili aziendali attinenti la responsabilità sociale d'impresa;
- Registrazione EMAS.

ARES AMBIENTE S.r.l. garantisce il miglioramento continuo e l'efficacia del proprio Sistema di Gestione Integrato, non solo attraverso la definizione di politiche e obiettivi aziendali, ma anche attraverso il monitoraggio della normativa di riferimento applicabile, i risultati delle verifiche interne, l'analisi dei dati e le conseguenti azioni correttive e preventive, i riesami, l'autovalutazione e il coinvolgimento diretto del proprio personale.

All'OdV della ARES AMBIENTE Srl è attribuita la facoltà di dare impulso all'applicazione del Modello nell'ambito della ARES AMBIENTE Srl, per assicurarne una corretta attuazione. In particolare, sono riconosciuti all'OdV della ARES AMBIENTE Srl, nel rispetto dei limiti imposti da disposizioni di legge (ad esempio, per quanto concerne la segretezza aziendale, la tutela della privacy, ecc.), nonché in casi particolari e adeguatamente motivati, i seguenti poteri:

- ⇒ potere di dare impulso alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
- ⇒ potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;
- ⇒ potere di effettuare azioni di controllo sui singoli Siti, Direzioni, Funzioni, Aree Gestionali della ARES AMBIENTE Srl e di poter effettuare particolari azioni di controllo nelle aree di attività a rischio, con possibilità di accedere alla documentazione rilevante, senza alcuna forma di intermediazione.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

3.1 Identificazione dell'organismo di controllo interno

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, lett. b) del Decreto e considerando le dimensioni della ARES AMBIENTE Srl, si è reputato opportuno che l'organismo destinato ad assumere detto compito, e quindi a svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza, abbia una struttura monocratica.

Il soggetto che di volta in volta andrà a comporre l'OdV e la durata in carica del suddetto organismo sarà individuato dall'Amministrazione.

La cessazione dell'incarico dell'OdV per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'OdV è stato ricostituito.

L'OdV dovrà possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per l'espletamento di tale funzione.

A tal riguardo si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario, cioè, che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, l'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con ARES AMBIENTE SRL, né essere titolare, all'interno della stessa, di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetto interno alla struttura aziendale. Deve, altresì, godere di una posizione organizzativa adeguata alla realtà aziendale ed essere titolare di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di una professionalità idonea al ruolo svolto. In ogni caso, per l'attività svolta nell'ambito dell'OdV, non può in nessun caso essere configurato come dipendente da organi esecutivi;
- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che l'OdV possieda una professionalità adeguata in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

Costituisce causa di ineleggibilità alla carica di OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica, la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

L'OdV, pertanto, disciplina il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento).

3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza (OdV)

All'OdV della ARES AMBIENTE Srl è affidato, sul piano generale, il compito di:

- ⇒ vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- ⇒ valutare la reale efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- ⇒ proporre eventuali aggiornamenti del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

A questi compiti si aggiunge il ruolo di "Gestore della Segnalazione" (GdS) nell'ambito della procedura di gestione delle segnalazioni di condotte illecite adottata da ARES AMBIENTE

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV della ARES AMBIENTE Srl il compito di:

- a) attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale (“controllo di linea”), il che conferma l’importanza di un processo formativo del personale;
- b) condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell’ambito delle Aree a Rischio;
- c) promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- d) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- e) coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, infatti, l’OdV della ARES AMBIENTE Srl viene tenuto costantemente informato sull’evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All’OdV devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell’attività aziendale che possano esporre l’azienda al rischio di reato;
- f) condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- g) verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- h) coordinarsi con i Responsabili delle diverse Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

L’Organismo di Vigilanza di ARES AMBIENTE Srl è dotato di un apposito regolamento denominato “REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO DI ARES AMBIENTE S.r.l.”: tale regolamento forma parte integrante del presente Modello di Organizzazione Gestione.

3.3 Flusso informativo dell’OdV verso il vertice societario.

L’OdV riferisce degli esiti delle attività di cui al punto precedente, su base annuale in occasione dell’Assemblea di approvazione del bilancio, all’Amministratore Unico con Relazione scritta da conservare agli atti della Società.

Nel caso in cui i fatti da riferire siano di particolare significatività, l’OdV è tenuto ad inviare all’Amministratore Unico tempestive ed esaustive comunicazioni, in modo da consentire a quest’ultimo di adottare tutte le decisioni che il caso richiede.

L’OdV può essere convocato in qualsiasi momento dall’Amministratore Unico al fine di riferire le circostanze significative in relazione al rispetto e all’idoneità preventiva del Modello: tali incontri devono essere verbalizzati e la copia dei verbali custodita a cura dell’OdV.

L’OdV si coordina con l’Amministratore Unico, per potersi avvalere di dipendenti della società e/o consulenti esterni di fiducia, per operare:

- l'interpretazione della normativa essenziale, ai fini della definizione del contenuto delle clausole contrattuali rilevanti e per gli adempimenti che possono avere rilevanza in ordine alla prevenzione della commissione dei reati;
- la formazione del personale e l'emanazione di disposizioni organizzative specifiche;
- la verifica e la regolarità dei flussi finanziari.

Il *budget* assegnato dall'Amministratore Unico all'OdV in sede di delibera di approvazione del bilancio annuale può variare qualora sopravvengano costi relativi ad attività svolte da consulenti esterni e/o relativi a verifiche o operazioni straordinarie. In ogni caso, il *budget* iniziale assegnato all'OdV è approvato dall'Amministratore Unico sulla base di una richiesta dell'OdV commisurata ad un progetto di operatività preventiva su base annuale.

3.4. Flussi informativi verso l'OdV

Al fine di garantire una efficace azione di monitoraggio, l'OdV è destinatario di flussi informativi sia attraverso l'account dedicato sia mediante un sistema di flussi periodici che i responsabili delle aree a rischio devono gestire e trasmettere secondo le scadenze e modalità previste.

Gli Esponenti Aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV:

- a) eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano ARES AMBIENTE Srl o suoi Esponenti Aziendali o gli organi sociali;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
 - le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- b) ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla ARES AMBIENTE Srl.

I Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al paragrafo punto a).

Per garantire la concreta e continua attività di vigilanza e controllo vengono stabiliti specifici flussi informativi periodici verso l'organismo di vigilanza.

In particolare, oltre a quanto specificamente prescritto nelle parti speciali del Modello, i soggetti coinvolti nelle funzioni di controllo delle aree sensibili devono inviare secondo le scadenze previste dall'apposita procedura un rapporto nel quale risultino:

- il livello di attuazione del Modello;
- eventuali criticità nei processi gestiti, eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni del Modello ed eventuali provvedimenti disciplinari adottati;
- variazione produttive/organizzative intervenute nei processi e nelle procedure.

3.5 Il sistema di *Whistleblowing* nella disciplina del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231

ARES AMBIENTE, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha implementato un sistema volto a consentire il *Whistleblowing* in ottemperanza alle modifiche normative intervenute nel 2017 con la L. 30 novembre 2017, n. 179, e successivamente aggiornato alle modifiche intervenute con il D.Lgs. n. 24/2023, che ha modificato anche l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, la Società ha attivato gli opportuni canali di segnalazione interna, volti a consentire, alle persone specificamente indicate all'art. 3, comma 3, del Decreto Whistleblowing, l'effettuazione di segnalazioni di violazioni di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Costituiscono oggetto di segnalazione per la Società, in particolare, i comportamenti, atti od omissioni idonei a ledere gli interessi indicati dal D.Lgs. n. 24/2023, all'art. 2, comma 1, nonché condotte volte ad occultare le violazioni inerenti, tra l'altro, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello 231.

Le informazioni, oggetto di segnalazione, devono riguardare violazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel "contesto lavorativo" dei rapporti con Ares Ambiente S.r.l.; al riguardo, possono effettuare segnalazioni tutti coloro che operano nel contesto lavorativo della Società, sia soggetti interni (quali lavoratori subordinati, azionisti persone fisiche, tirocinanti ecc...), sia esterni che intrattengano con Ares Ambiente S.r.l. rapporti di affari (es. lavoratori autonomi, consulenti, fornitori ecc...).

Possono altresì effettuare segnalazioni coloro che:

- segnalino informazioni acquisite nell'ambito del rapporto di lavoro con la Società nel frattempo terminato, purché le informazioni sulle violazioni siano state apprese prima dello scioglimento del rapporto stesso;
- segnalino informazioni acquisite prima dell'inizio del rapporto di lavoro laddove tali informazioni siano state apprese nel corso del processo di selezione o altre fasi di trattative precontrattuali;
- segnalino informazioni acquisite durante lo svolgimento del periodo di prova presso la Società.

Per "contesto lavorativo" si intendono le attività lavorative e professionali, in essere ma anche passate, svolte nell'ambito dei rapporti lavorativi sopra indicati, indipendentemente dalla natura di tali attività.

Le segnalazioni devono essere debitamente circostanziate al fine di consentire la valutazione dei fatti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti in modo da consentire la valutazione dei fatti in esse rappresentati.

Devono, in particolare, risultare chiare:

- le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato l'oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi utili per identificare il soggetto cui attribuire i fatti oggetto di segnalazione e delle altre persone eventualmente coinvolte.

È utile anche allegare documenti alla segnalazione che forniscano elementi di fondatezza per la valutazione e l'indicazione di soggetti eventualmente a conoscenza dei fatti.

La Società ha individuato nell'OdV il "Gestore della Segnalazione" ("GdS") in funzione delle caratteristiche e competenze dello stesso: il GdS opererà nel rispetto delle regole fissate nell'apposita procedura (cfr. Allegato C).

La società, in conformità al Decreto Whistleblowing, ha definito specifici canali di segnalazione con accesso selettivo solo a soggetti specificamente autorizzati, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e la sicurezza delle informazioni.

La società ha predisposto anche un sistema di tutela a garanzia dei segnalanti contro qualsiasi forma di discriminazione, ritorsione, penalizzazione, secondo le indicazioni e i requisiti indicati dal Decreto Whistleblowing.

Tutti i dati personali trattati nell'ambito della gestione della segnalazione saranno trattati nel pieno rispetto della riservatezza secondo quanto stabilito dal Decreto Whistleblowing e nel pieno rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali vigente (D.Lgs n. 196/2003 e GDPR).

Si richiama per ogni dettaglio la procedura adottata dalla Società che potrà essere via via aggiornata a seguito di variazioni normative.

4. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

4.1 Selezione del personale

ARES AMBIENTE Srl istituisce uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

4.2 Formazione del personale

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo di ARES AMBIENTE Srl garantire al personale presente in azienda ed a quello in via di inserimento, una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale presente in azienda in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

La comunicazione avviene sia tramite strumenti informatici (ad es. Intranet), sia mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo o tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria della sede legale di Treviolo e presso quella della sede operativa di Piedimonte San Germano.

A tutto il personale presente in azienda e ai nuovi dipendenti, all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, è richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento del Modello.

ARES AMBIENTE cura, inoltre, l'organizzazione di seminari ed altre iniziative di formazione mirata, anche a distanza, mediante l'utilizzo di risorse informatiche, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al presente documento e dei principi di cui al Codice Etico. Tutte le iniziative formative avranno frequenza obbligatoria.

4.3 Informativa a Consulenti, Fornitori e Partner

ARES AMBIENTE Srl porta a conoscenza dei propri consulenti, fornitori e partner, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, il contenuto del presente documento e del Codice Etico.

Il rispetto del Codice Etico e delle regole comportamentali contenute nel presente documento è prescritto da apposita clausola inserita negli accordi negoziali con tali destinatari, oggetto di specifica approvazione.

I consulenti, i fornitori ed i partner sono informati dell'esigenza che il loro comportamento non metta i dipendenti, i dirigenti o qualsiasi altra persona operante per ARES AMBIENTE Srl nelle condizioni di violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali ed il Codice Etico e/o di tenere comportamenti non conformi ai principi espressi nel presente documento in base a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

4.4 Obblighi di vigilanza

Tutti gli Esponenti Aziendali che abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste nel successivo paragrafo 5.2, eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti Aziendali con funzioni di vigilanza saranno sanzionati in conformità alla loro posizione all'interno della ARES AMBIENTE Srl secondo quanto previsto al successivo capitolo

5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

5.2. Sanzioni disciplinari

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Il sistema sanzionatorio in esame, in definitiva, serve a radicare nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la ARES AMBIENTE Srl, la consapevolezza e la ferma volontà della Società di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.

Per quanto attiene all'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e all'attribuzione della sanzione ritenuta più aderente alla gravità della violazione commessa, l'ARES AMBIENTE Srl dispone che il personale delegato ad occuparsene deve sempre condurlo nel rispetto della vigente normativa assicurando la tutela del diritto di difesa, della *privacy*, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti, utilizzando una procedura che deve essere avviata solo a seguito dell'emergere di violazioni del Modello.

Ai fini dell'ottemperanza della legge, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello 231:

- 1) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia c.d. attività sensibili);
- 2) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico, nell'espletamento di attività connesse alle attività sensibili e/o nei processi di gestione delle provviste, ovvero la effettuazione – con dolo o colpa grave - di segnalazioni all'OdV che si rivelino poi infondate, la inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello 231, che: (a) esponano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e/o (b) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e/o (c) tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- ⇒ all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- ⇒ al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge, nonché alle mansioni del lavoratore;
- ⇒ alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- ⇒ alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

Al sistema disciplinare viene data adeguata pubblicità attraverso l'affissione dello stesso presso i locali di entrambe le sedi aziendali e attraverso la pubblicazione in apposite cartelle elettroniche accessibili a tutti i dipendenti.

5.2.1. Sanzioni per i Dipendenti

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da azienda esercenti attività del settore Commercio" nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Le istruttorie dei procedimenti disciplinari sono avviate dall'Amministratore Unico rispettando i termini temporali e le modalità previste nel CCNL per i dipendenti da azienda esercenti attività del settore Commercio.

Le sanzioni disciplinari previste dal presente modello, in una scala crescente in funzione della gravità della violazione, sono le seguenti:

- ⇒ rimprovero verbale;
- ⇒ rimprovero scritto;
- ⇒ multa fino a 4 ore di busta paga;
- ⇒ sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
- ⇒ licenziamento per giusta causa senza preavviso.

In merito al contenuto da attribuire ai comportamenti sanzionati, si precisa che:

- ⇒ incorre nel rimprovero, verbale o scritto, a seconda della gravità, il lavoratore che violi le procedure interne previste nel Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di inviare le informazioni prescritte all'Organismo di Vigilanza, ometta di svolgere i controlli previsti, non partecipi ai corsi di formazione obbligatoria di cui al precedente paragrafo 4.2, etc.) o adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- ⇒ incorre nel provvedimento della multa fino a 4 ore di busta paga, il dipendente che sia recidivo nella violazione delle procedure interne previste dal Modello o nell'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- ⇒ incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello e/o nell'adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, esponga la società ad una situazione di pericolo per l'integrità dei suoi beni aziendali.
- ⇒ incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa senza preavviso, il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della società di misure previste dal D.Lgs. 231/01, e/o comunque un comportamento tale da provocare alla Società grave nocumento morale e/o materiale.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, all'Amministratore Unico.

5.2.2. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della ARES AMBIENTE Srl, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato alla categoria a cui appartiene il dirigente incolpato.

5.3. Misure sanzionatorie in materia di Whistleblowing

Costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente documento la violazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 in materia di segnalazione di condotte illecite. In particolare, sono sanzionabili disciplinarmente:

- i casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa;
- i comportamenti ritorsivi in violazione dell'art. 17 D.Lgs. n. 24/2023, ossia i comportamenti, atti od omissioni anche solo tentati o minacciati posti in essere in ragione della segnalazione e che possono provocare al segnalante in via diretta o indiretta un danno ingiusto;
- le condotte idonee ad ostacolare la segnalazione;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante con riferimento all'obbligo di riservatezza;
- il mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni.

Le misure disciplinari, ove adottabili, sono individuate dalla Società sulla base dei criteri di proporzionalità ed adeguatezza, in relazione alla idoneità a svolgere una funzione deterrente e sanzionatoria: inoltre, ai sensi dell'art. 19 comma 3 D.Lgs.n 24/2023, il licenziamento ritorsivo è nullo.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante che possa provocare allo stesso un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m) D.Lgs. n. 24/2023.

6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1 Misure nei confronti dell'Amministratore

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore della ARES AMBIENTE Srl, l'OdV informerà i Soci che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne i Soci come sopra indicato.

6.2 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni che assuma rilevanza in merito alla possibile applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, ovvero che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico e dal presente Modello ai medesimi applicabili determina la risoluzione del rapporto contrattuale e/o la revoca dell'incarico professionale: a tal fine, i contratti e gli accordi stipulati con consulenti, collaboratori esterni, partner, ecc. devono contenere la clausola risolutiva espressa a favore della ARES AMBIENTE, in base alla quale ogni comportamento posto in essere in contrasto con le linee di condotta, indicate dal Codice Etico e dal presente Modello, ai medesimi soggetti applicabili e tale da comportare anche solo il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01, dà diritto alla ARES AMBIENTE di risolvere unilateralmente il contratto, ovvero, in alternativa, di chiedere l'immediato ed esatto adempimento del contratto.

È in ogni caso fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

6.3 Misure nei confronti dell'OdV

In caso di violazioni del presente Modello da parte dell'OdV, l'Amministrazione della ARES AMBIENTE Srl, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

ALLEGATO A

**A. “RETI PRESUPPOSTO” DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO
(aggiornati alla Legge 28 giugno 2024, n.90).**

ALLEGATO B e B1

B. “ORGANIGRAMMA AZIENDALE DI ARES AMBIENTE S.R.L. – sito di Treviolo - AGGIORNATO ALLA DATA DI ADOZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO”

B1. “ORGANIGRAMMA AZIENDALE DI ARES AMBIENTE S.R.L. – sito di Piedimonte San Germano - AGGIORNATO ALLA DATA DI ADOZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO”

ALLEGATO C

C. PROCEDURA ADOTTATA DA ARES AMBIENTE S.R.L. - “SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILELCITE (WHISTLEBLOWING)”

Decreto Legislativo n. 231/2001

CATALOGO REATI PRESUPPOSTO

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n.137/2023
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] ▪ Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022] ▪ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024] ▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] ▪ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) ▪ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] ▪ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] ▪ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] ▪ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] 	
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) ▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024] ▪ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024] ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024] ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024] ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] ▪ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) ▪ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) ▪ Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024] 	

<p>Art. 24-ter</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ▪ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014] ▪ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) ▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016] ▪ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) ▪ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) 	<p>aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015</p>
<p>Art. 25</p>	<p>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) ▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) ▪ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ▪ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024] ▪ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024] ▪ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] ▪ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] ▪ Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024] 	<p>modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024</p>
<p>Art. 25-bis</p>	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p>aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001;</p>

		modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) ▪ Alterazione di monete (art. 454 c.p.) ▪ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) ▪ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) ▪ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) ▪ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) ▪ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) ▪ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) ▪ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) ▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 	
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	aggiunto dalla L. n. 99/2009
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) ▪ Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.) ▪ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) ▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) ▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) ▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023] ▪ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) ▪ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 	
Art. 25-ter	Reati societari	aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) ▪ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) ▪ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) ▪ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) ▪ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) ▪ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) ▪ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005] ▪ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) ▪ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) ▪ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019] ▪ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019] 	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) ▪ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) ▪ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023] ▪ False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023] 	
Art. 25-quater	<p>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) ▪ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) ▪ Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) ▪ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) ▪ Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015] ▪ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) ▪ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.) ▪ Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) ▪ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) ▪ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) ▪ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) ▪ Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) ▪ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) ▪ Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018] ▪ Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) ▪ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) ▪ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) ▪ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) ▪ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) ▪ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) ▪ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) ▪ Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) ▪ Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) ▪ Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2) 	aggiunto dalla L. n. 7/2003
Art. 25-quarter.1	<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) 	aggiunto dalla L. n. 7/2006
Art. 25-quinquies	<p>Delitti contro la personalità individuale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) ▪ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) ▪ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) ▪ Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] ▪ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] ▪ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) ▪ Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018] ▪ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) ▪ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) ▪ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] 	aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016

Art. 25-sexies	Reati di abuso di mercato <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021] ▪ Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] 	aggiunto dalla L. n. 62/2005
Art. 187-quinquies TUF	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato <ul style="list-style-type: none"> ▪ Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) ▪ Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) 	modificato dal D.Lgs. 107/2018)
Art. 25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro <ul style="list-style-type: none"> ▪ Omicidio colposo (art. 589 c.p.) ▪ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 	aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] ▪ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] ▪ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] 	aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) ▪ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) ▪ Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.) ▪ Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024] 	aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023
Art. 25-octies.1, comma 2	Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti <p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>	aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	aggiunto dalla L. n. 99/2009;

		modificato dalla L. n. 93/2023
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) ▪ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3) ▪ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1) ▪ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2) ▪ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023] ▪ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941) ▪ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941) 	
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	aggiunto dalla L. n. 116/2009
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 	
Art. 25-undecies	Reati ambientali	aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023] ▪ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023] ▪ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) ▪ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) ▪ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) 	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) ▪ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) ▪ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) ▪ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137) ▪ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256) ▪ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257) ▪ Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259) ▪ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258) ▪ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018] ▪ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis) ▪ Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) ▪ Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8) ▪ Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9) ▪ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3) 	
Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [modificato dal D.L. n. 20/2023] ▪ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998) 	
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia	aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018] 	
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	aggiunto dalla L. n. 39/2019
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) ▪ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989) 	
Art. 25-quinquesdecies	Reati Tributari	aggiunto dalla L. n. 157/2019, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) 	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] ▪ Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] ▪ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024] 	
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995) ▪ Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995) ▪ Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995) ▪ Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995) ▪ Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995) ▪ Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995) ▪ Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995) 	
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022; modificato dalla L. n. 6/2024
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) ▪ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) ▪ Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) ▪ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) ▪ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) ▪ Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) ▪ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) ▪ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) ▪ Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.) 	

Art. 25- duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) ▪ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) 	
Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] <ul style="list-style-type: none"> ▪ Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) ▪ Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) ▪ Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) ▪ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) ▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) ▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) ▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) ▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023] ▪ Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 	
L. n. 146/2006	Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale] <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) ▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) ▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) ▪ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) ▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ▪ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) ▪ Le seguenti fattispecie non integrano reati presupposto alla responsabilità dell'ente, ma ipotesi di responsabilità amministrativa in relazioni alle quali si applicano gli artt. 6, 7, 8 e 12 D.Lgs. 231/2001 	
D.Lgs. 129/2024	Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024) ▪ Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114) ▪ Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114) ▪ Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114) 	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

D.lgs n. 8.06.2001, n. 231

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

ALLEGATO C



**Segnalazioni di condotte illecite
(Whistleblowing)**

REV_01_aggiornamento del 06 dicembre 2024

Sommario

DEFINIZIONI	3
1. ADOZIONE DI UN SISTEMA DI WHISTLEBLOWING	3
2. DESTINATARI	4
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
4. IL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE	5
5. CANALI DI SEGNALAZIONE	5
6. MODALITA' DI SEGNALAZIONE: IL CANALE INTERNO	6
6.1. Attivazione della segnalazione	6
6.2. Ricezione della segnalazione	6
6.3. Gestione della segnalazione	7
6.3.1. <i>Valutazione sulla procedibilità e ammissibilità della segnalazione</i>	7
6.3.2. <i>Istruttoria e accertamento</i>	8
6.3.3. <i>Chiusura del procedimento e riscontro al segnalante</i>	8
6.3.4. <i>Schema sintetico dell'iter di gestione della segnalazione</i>	9
7. LE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE: DIVULGAZIONE PUBBLICA	9
8. TUTELA DEL SEGNALANTE	9
8.1. <i>La riservatezza dell'identità del segnalante</i>	10
8.2. <i>Il divieto e le protezioni contro le ritorsioni</i>	10
8.3. <i>Le limitazioni di responsabilità per il segnalante</i>	11
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	12
10. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	12
11. SISTEMA DISCIPLINARE	12

DEFINIZIONI

- **Decreto Legislativo n. 24/23** (o “Decreto”) “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”
- **Gestore della Segnalazione (GdS)**: l’organo competente a valutare e gestire la segnalazione secondo le regole di competenza definite dal D.lgs. n. 24/23 e della presente Procedura
- **Persona coinvolta (“segnalato”)**: persona fisica o giuridica cui si riferisce la segnalazione, interna o esterna ovvero mediante divulgazione pubblica, ed alla quale si attribuisce la violazione ovvero è indicata come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
- **Segnalante (“whistleblower”)**: persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo
- **Ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
- **Segnalazione**: le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo) nonché su condotte volte a occultarle
- **Violazione**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della Società, ivi compreso il sistema di regole e comportamenti previsto dal modello organizzativo di Ares Ambiente.

1. ADOZIONE DI UN SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

In ottemperanza all’art. 6 comma 2 bis del D.lgs n. 231/01, Ares Ambiente si è dotata di un sistema di *whistleblowing* che è stato aggiornato sulla base delle indicazioni normative di cui al D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 e degli orientamenti fissati dalle Linee Guida di categoria, in particolare quelle emanate da Confindustria nell’ottobre 2023.

Ares Ambiente adotta la procedura “Segnalazioni di condotte illecite (*Whistleblowing*)” (di seguito, anche la *Procedura*), parte integrante del Modello organizzativo, al fine di dotarsi di uno strumento in grado di perseguire il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni, incentivando l’emersione di condotte pregiudizievoli in danno della società e, di riflesso, per l’interesse pubblico; l’adozione del presente strumento prevenzionale è, altresì, diretto a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni ed illeciti rilevanti ai sensi della presente procedura.

La *Procedura* regola il processo di presentazione delle segnalazioni, di ricezione, valutazione e gestione delle stesse, inviate dai dipendenti o da terze parti (anche in forma anonima).

Scopo del presente documento, è quindi quello di far emergere episodi di illiceità o irregolarità all’interno della Società, chiarendo e rendendo agevole il ricorso alla segnalazione da parte del segnalante e rimuovendo eventuali fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto.

L’obiettivo della procedura è dunque, da una parte, quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle

segnalazioni e, dall'altra, quello di informarlo circa le forme di tutela e riservatezza che gli vengono riconosciute e garantite.

Ares Ambiente intende così garantire la condivisione, il rispetto e la declinazione, nella vita lavorativa dei propri interlocutori, dei valori della Società.

2. DESTINATARI

Destinatari della Procedura sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali;
- i dipendenti di Ares Ambiente S.r.l.;
- coloro che hanno instaurato con la Società altri tipi di rapporti giuridici diversi da quelli di lavoro in senso stretto, ovverosia consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- le terze parti (partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc) e, più in generale, chiunque abbia rapporti commerciali con Ares Ambiente S.r.l.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

In considerazione del fatto che Ares Ambiente è società con meno di 50 dipendenti ed è dotata di un Modello ex D.lgs n. 231/01, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n. 24/23 possono costituire oggetto di segnalazioni ai fini della presente procedura:

- le violazioni relative ai “reati-presupposto” del Modello ex D.lgs n. 231/01, unicamente attraverso il “canale interno”;
- le violazioni della “normativa europea” inerenti gli illeciti che riguardano i settori dei contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. La segnalazione può essere fatta attraverso il “canale interno”, il “canale esterno”, ovvero la “divulgazione pubblica” o la “denuncia”.

Sono comunque escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le segnalazioni:

- che siano legate ad un interesse personale del segnalante;
- che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro o inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- che si fondino su semplici supposizioni, voci di corridoio o notizie di pubblico dominio.

Le “segnalazioni anonime” possono essere prese in considerazione e trattate ai sensi della presente Procedura solo qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione.

4. IL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

Ogni segnalazione verrà inviata all'Organismo di Vigilanza che, in considerazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.lgs n. 24/23, assume il ruolo di "Gestore della segnalazione" (GdS).

A tale soggetto sono, perciò, attribuiti i poteri e le responsabilità previsti dal D.lgs n. 24/23 e dalla presente Procedura e, in particolare il compito di:

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute, ponendo in essere i dovuti accertamenti;
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne, assicurando la piena accessibilità da parte di tutti i possibili destinatari.

Qualora la segnalazione riguardasse l'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ha il dovere di astenersi da ogni tipo di attività, in quanto l'investigazione verrà condotta in autonomia dall'Amministratore Unico e dalla persona che verrà appositamente delegata.

5. CANALI DI SEGNALAZIONE

Rispetto alle previsioni del D.Lgs. n. 24/2023 e tenuto conto delle caratteristiche della Società indicate al precedente punto 3 ("ambito di applicazione"), i canali validamente utilizzabili per le segnalazioni che riguardano Ares Ambiente sono:

- a) il "canale interno" (cfr. punto 6), che costituisce il canale preferenziale, mediante l'accesso alla piattaforma informatica "@Whistleblowing", raggiungibile dal sito internet della Società ("www.aresambiente.com");
- b) il "canale esterno" disciplinato dall'art. 7 D.Lgs. n. 24/23 solo nei casi rigidamente disciplinati dal Decreto stesso¹;
- c) la "divulgazione pubblica" (cfr. punto 7), mediante la quale le violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici. Il ricorso a tale canale è ammesso solo se (i) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna e le stesse non hanno avuto seguito; (ii) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un

¹ E' possibile utilizzare il cd. "canale esterno" [<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>] gestito dall'ANAC (autorità Nazionale Anticorruzione) solo qualora (i) il canale interno non sia attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati; (ii) il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; (iii) il segnalante abbia fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato seguito oppure che la stessa potrebbe determinare il rischio ritorsione; (iv) il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. salvaguardia della salute e sicurezza delle persone; protezione dell'ambiente, ecc.). La segnalazione può essere fatta anche per via telefonica, telematica o via orale.

pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; (iii) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna potrebbe determinare il rischio ritorsione.

6. MODALITA' DI SEGNALAZIONE: IL CANALE INTERNO

Ares Ambiente ha istituito un canale interno di segnalazione mediante l'adozione della piattaforma @Whistleblowing che consente:

- ⇒ sia la segnalazione in forma scritta mediante l'accesso alla piattaforma *on line* (di seguito anche "Software") accessibile direttamente dal sito internet della Società;
- ⇒ sia quella in forma orale attraverso la registrazione di un messaggio vocale sempre per il tramite della piattaforma;

6.1. Attivazione della segnalazione

La segnalazione può essere effettuata accedendo direttamente alla sezione "Certificazioni" – "Whistleblowing" - "Fai una segnalazione" del sito internet di Ares Ambiente ("aresambiente.com"): dopo aver flaggato la casella "dichiaro di aver letto e compreso il regolamento", l'utente può procedere all'inserimento della segnalazione, scegliendo tra le due opzioni "segnalazione scritta" o "segnalazione orale".

Una volta conclusa la procedura di inserimento/attivazione di segnalazione scritta o orale, il segnalante riceve un codice univoco associato alla segnalazione non riproducibile e disponibile solo sino alla chiusura della segnalazione stessa. Tale codice può essere successivamente utilizzato per monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione.

Attraverso la piattaforma, il GdS provvede a fornire:

- l'avviso di ricevimento della segnalazione, costituito dal predetto codice univoco, rilasciato contestualmente alla conferma dell'inserimento della segnalazione in piattaforma e comunque entro sette giorni dalla data di inserimento;
- informazioni relative al seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'accesso alla piattaforma è soggetto alla politica "no-log" al fine di impedire l'identificazione del segnalante che intenda rimanere anonimo. In tutti i casi di invio della segnalazione attraverso i canali sopra indicati, la identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, fatti salvi gli obblighi di legge. Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

6.2. Ricezione della segnalazione

Il GdS entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione deve rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento.

In caso di segnalazioni anonime, le stesse sono registrate dal GdS e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata, ancorché non siano poi procedibili o ammissibili.

In caso di segnalazioni ricevute da canali diversi dal Software, il GdS assegna al segnalante uno specifico ID alfanumerico e procede a protocollare gli estremi della segnalazione su un registro informatico e/o cartaceo, indicando:

- giorno e ora della segnalazione;

- soggetto segnalante (se identificato);
- oggetto della segnalazione;
- note;
- stato della segnalazione.

6.3. Gestione della segnalazione

Il GdS, ricevuta la segnalazione tramite i canali predisposti ed una volta trasmesso l'avviso di ricevimento, deve porre in essere le attività di seguito indicate, provvedendo ad una idonea documentazione dello svolgimento delle stesse, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità.

6.3.1. Valutazione sulla procedibilità e ammissibilità della segnalazione

Il GdS deve verificare, sotto il profilo della procedibilità, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, necessari per la corretta presentazione della segnalazione:

presupposti soggettivi (soggetti legittimati alla presentazione della segnalazione)	presupposti oggettivi (ambito di applicazione del D.lgs n. 24/23)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali; ▪ i dipendenti di Ares Ambiente S.r.l.; ▪ coloro che hanno instaurato con la Società altri tipi di rapporti giuridici diversi da quelli di lavoro in senso stretto, ovverosia consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza; ▪ le terze parti (partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc) e, più in generale, chiunque abbia rapporti commerciali con Ares Ambiente S.r.l. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ le violazioni relative ai “reati-presupposto” del Modello ex D.lgs 231/01 ▪ le violazioni della “normativa europea” inerenti gli illeciti che riguardano i settori dei contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

Superato il vaglio di procedibilità, il GdS deve verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

In dettaglio, nella segnalazione (che può essere supportata con allegazione di documentazione di natura fotografica, video, audio ...) devono essere chiaramente indicate ed esposte:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione con una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

6.3.2. Istruttoria e accertamento

Il GdS, completato il vaglio di procedibilità ed ammissibilità, procede agli accertamenti necessari per verificare la fondatezza della segnalazione:

- sia direttamente acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute e con eventuali audizioni di soggetti in grado di fornire informazioni utili ai fini della verifica;
- sia attraverso il coinvolgimento di altre strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste. Qualora sia necessario ricorrere all'ausilio di soggetti, interni o esterni, devono essere garantiti gli obblighi di riservatezza previsti dalla disciplina e dalla presente Procedura.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente a seconda della tipologia del canale di segnalazione utilizzato.

6.3.3. Chiusura del procedimento e riscontro al segnalante


All'esito della fase istruttoria e comunque alla scadenza dei tre mesi dalla ricezione, il GdS dovrà comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la trasmissione della relativa Relazione al responsabile delle Risorse Umane ed all'Amministratore Unico;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere qualora non sia stato possibile concludere l'accertamento per ragioni di complessità delle verifiche in corso.

Il GdS dovrà procedere alla tempestiva trasmissione di una Relazione con gli esiti dell'accertamento:

- al responsabile delle Risorse Umane, nel caso di archiviazione della segnalazione;
- al responsabile delle Risorse Umane ed all'Amministratore Unico per i conseguenti provvedimenti a carico del soggetto segnalato, qualora la segnalazione risulti fondata. Qualora entrambi siano "oggetto" della segnalazione, la Relazione invece verrà inviata al Sindaco;
- al responsabile delle Risorse Umane ed all'Amministratore Unico per l'adozione degli opportuni provvedimenti nei confronti del segnalante, qualora si accerti il caso di una segnalazione in mala fede.

6.3.4. Schema sintetico dell'iter di gestione della segnalazione



7. LE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE: DIVULGAZIONE PUBBLICA

L'art. 15 del D. Lgs. n. 24/2023 riconosce al segnalante la possibilità di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il ricorso a tale modalità è ammesso se, al momento della divulgazione pubblica:

- Il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha ricevuto riscontro a quanto segnalato;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

8. TUTELA DEL SEGNALANTE

Il sistema di protezione del segnalante previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 si articola nell'assicurare e garantire la tutela in ordine:

- all'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- alla limitazione della sua responsabilità per la rivelazione o diffusione di alcune categorie di informazioni protette.

La protezione si applica anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni: facilitatore (la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione); le persone che operano nel medesimo contesto lavorativo ovvero che sono legate al segnalante da legami affettivi o di parentale; colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà o enti presso i quali il segnalante lavora.

8.1. La riservatezza dell'identità del segnalante

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante, in capo al GdS, è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dalla cui diffusione si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

Il trattamento di tutti questi elementi va, quindi, improntato alla massima cautela, qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'ente contro il presunto autore della condotta segnalata:

- l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tali casi, è dato preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati: qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

8.2. Il divieto e le protezioni contro le ritorsioni

E' vietata ogni forma di ritorsione² nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati.

² Per una miglior comprensione, si riportano le fattispecie ritorsive indicate, a titolo esemplificativo, nella Guida Operativa di Confindustria – ottobre 2023: "a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento

L'ANAC è l'autorità preposta a ricevere dal segnalante e gestire le comunicazioni su presunte ritorsioni dallo stesso subite.

Le misure di protezione possono essere applicate qualora:

- il segnalante/denunciante, al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, avesse "fondato motivo" di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- la segnalazione, denuncia o divulgazione sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto e della presente Procedura.

Il segnalante perde, altresì, la protezione: i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

8.3. Le limitazioni di responsabilità per il segnalante

Il Decreto riconosce una ulteriore al segnalante anche una limitazione della responsabilità dello stesso rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Le limitazioni in esame non operano se:

- al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
- la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici"

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali del segnalante nonché dei soggetti coinvolti nella segnalazione, la gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avviene in conformità alla normativa vigente in materia privacy.

In allegato (Allegato 1) l'Informativa Privacy relativa alle segnalazioni effettuate tramite canale interno.

10. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione raccolta ai fini della gestione della segnalazione dovrà essere correttamente archiviata presso la funzione Risorse Umane all'interno di un apposito archivio, con modalità tali da permettere la corretta tracciabilità dell'accesso alla documentazione.

L'accesso ai documenti archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo ai soggetti legittimati: Organismo di Vigilanza, Sindaco, dirigenti con poteri/compiti in ambito disciplinare, amministratori. I termini di conservazione sono di 5 anni.

11. SISTEMA DISCIPLINARE

L'inosservanza della presente Procedura comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi dell'art. 7 L. n. 300/1970, nonché del D.Lgs. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste.

Allegato 1

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il "GDPR"), Ares Ambiente S.r.l. (di seguito "Ares Ambiente" o il "Titolare") La informa circa il trattamento dei Suoi dati personali (di seguito i "Dati") effettuato in relazione alla gestione delle segnalazioni di cui alla Procedura "Segnalazione di condotte illecite (whistleblowing)".

Titolare del trattamento. Responsabili del trattamento.

Il Titolare del trattamento dei Dati è Ares Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Delle Betulle 25, Treviolo (BG), P.IVA /CF. 03529130167. L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare. Per ulteriori informazioni di carattere generale – cfr. www.areambiente.com

Categorie di Dati.

I Dati, oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, sono i dati contenuti all'interno delle segnalazioni effettuate tramite canale interno quali, a titolo esemplificativo, dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi a pregresse esperienze lavorative, dati relativi alla retribuzione, ecc.). I dati possono comprendere anche categorie particolari di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dell'interessato, nonché i dati giudiziari, purché strettamente pertinenti e necessari alla gestione delle segnalazioni, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità. L'eventuale trattamento dei dati "particolari", può essere effettuato solo se, a seconda delle circostanze, il trattamento è necessario ai fini dell'adempimento degli obblighi del Titolare in materia di diritto del lavoro, o se il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato, o se il trattamento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti legali del Titolare.

Finalità e base giuridica del trattamento. Legittimi interessi perseguiti.

I dati personali degli interessati sono trattati per le finalità connesse all'applicazione della Procedura "Segnalazione di condotte illecite (whistleblowing)" e per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra. Il mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire le segnalazioni ricevute.

Modalità del trattamento.

I Dati saranno trattati con strumenti manuali ed elettronici in conformità a quanto disposto dal GDPR in materia di misure di sicurezza.

Il sistema di gestione delle segnalazioni garantisce, in ogni fase, la riservatezza del contenuto della segnalazione (incluse le informazioni su eventuali segnalati) e dell'identità del segnalante, anche tramite l'uso di comunicazioni crittografate, ad eccezione dei casi indicati al punto 11 della Procedura.

Destinatari o categorie di destinatari.

I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti, i quali saranno nominati dal Titolare, a seconda dei casi, quali responsabili o incaricati: soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il Titolare sia tenuto a comunicare i Dati.

Trasferimento dei Dati a paesi terzi.

I Dati non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.

Periodo di conservazione.

I Dati e saranno conservati per un periodo di tempo pari a 5 anni dalla chiusura della segnalazione.

Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice Privacy ivi inclusi:

I. ricevere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e accedere al loro contenuto (diritto di accesso);

II. aggiornare, modificare e/o correggere i dati personali (diritto di rettifica);

III. chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali trattati nei casi previsti dal GDPR (diritto all'oblio e diritto alla limitazione), fatto salvo un prevalente interesse pubblico o un obbligo legale della Società alla conservazione degli stessi;

IV. opporsi al trattamento, compresa la profilazione (diritto di opposizione), fatta salva l'esistenza di un prevalente motivo legittimo della Società alla prosecuzione del trattamento;

V. revocare il consenso, ove prestato;

VI. fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. In Italia detta autorità di controllo è rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it);

Inoltre ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.